

**REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROFESSIONALE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA CALABRIA**

Adottato con Deliberazione del Consiglio n° 535 del 16/12/2017 - Verbale n° 16/17

Premessa

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Calabria assume, a riferimento per il presente regolamento, il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale, deliberato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali in data 17.07.2009 e sue successive integrazioni e modifiche.

Il Consiglio persegue le finalità indicate dalla propria normativa nel rispetto della legislazione vigente; tutela professionalmente i propri iscritti a garanzia dei diritti degli utenti e dei clienti, favorisce i rapporti con altri ordini professionali, con enti, istituzioni pubbliche, sedi universitarie, organizzazioni private che si trovino a contatto con la professione dell'assistente sociale.

In specifico, in base ai principi enunciati, procede all'attuazione del presente regolamento, secondo i seguenti articoli.

Articolo 1

Disposizioni generali

Il Consiglio dell'Ordine è regolato nelle sue prerogative, funzioni, attribuzioni, composizione e gestione, dalle disposizioni contenute nel Decreto M. G. G. n° 615 del 11/10/94, nel D.P.R. 328/2001 e nel DPR 8 luglio 2005 n° 169 e s.m.i..

Articolo 2

Attribuzioni del Consiglio

Spetta al Consiglio, ai sensi dell'art. 2 D.M. 615/94e del DPR 169/2005 e s.m.i.:

- a) curare la tenuta dell'Albo provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni dei professionisti, effettuandone la revisione almeno ogni due anni;
 - b) determinare, con deliberazione approvata dal Ministero vigilante, la tassa di iscrizione all'Albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione dopo l'abilitazione professionale;
 - c) adottare provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti all'Albo;
 - d) provvedere all'amministrazione del patrimonio dell'Ordine e redigere annualmente la previsione della spesa ed il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del Revisore dei Conti.
- Spetta inoltre al Consiglio:
- e) emanare il Regolamento inerente il funzionamento dell'Ordine Regionale, anche recependo pareri ed atti di indirizzo del CNOAS;
 - f) provvedere alla amministrazione ordinaria e straordinaria;
 - g) designare rappresentanti dell'Ordine in enti ed organismi ove richiesto;
 - h) esprimere parere motivato in merito a problematiche che riguardano la professione;
 - i) promuovere lo sviluppo e l'innovazione delle politiche sociali a livello regionale e degli Enti Locali, secondo la normativa vigente e secondo le indicazioni generali indicate dal CNOAS, di concerto con le Amministrazioni pubbliche e private del territorio, nell'esclusivo interesse del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dell'efficacia dei servizi e della tutela della professione;
 - j) garantire la formazione secondo criteri di coerenza con il bagaglio teorico e metodologico costruito negli anni dalla professione, attraverso la costante collaborazione propositiva con le Università. La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con altri Enti formativi pubblici e privati, deve ispirarsi sempre ai principi teorici e metodologici contenuti nella normativa fondamentale che riguarda la professione, e nella vasta letteratura scientifica coerente con le linee guida del Servizio Sociale professionale;
 - k) tutelare la professione e l'esercizio professionale in ogni ambito organizzativo, amministrativo, operativo, al fine di rappresentare le istanze dei professionisti, singoli o collettivi, come appartenenti ad un unico solidale Ordine;
 - l) favorire forme e accogliere richieste di patrocinio, al fine di valorizzare l'immagine della professione in Calabria. La valutazione per la concessione del patrocinio, attraverso contributi scientifici ed economici, è di competenza del Consiglio; la valutazione per la concessione del patrocinio che non implichi impegni di spesa per l'Ordine è demandata al Presidente;
 - m) determinare l'importo relativo al gettone di presenza e alle indennità di carica, nonché stabilire le modalità relative ai rimborsi delle spese sostenute dai componenti del Consiglio e Revisore dei Conti;
 - n) ratificare le decisioni urgenti prese dal Presidente;
 - o) istituire Commissioni e Gruppi di Lavoro.

ORGANI ED ORGANISMI DEL CONSIGLIO

Articolo 3

Il Consigliere

1. Ogni componente il Consiglio dell'Ordine Regionale è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Capo IV del Titolo VII del Codice Deontologico, che lo vincolano ad adempiere all'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale. Il mandato conferito al Consigliere dagli iscritti all'Ordine lo impegna altresì a rendere conto agli Assistenti Sociali del suo operato nel Consiglio Regionale.